

COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 23

Riunione del giorno 27/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
MILLACCI ALBERTO	CONSIGLIERE	Si	
MIGLIORUCCI EMILIANO	CONSIGLIERE	Si	
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MONJA	CONSIGLIERE	Si	
CONTUCCI ELEONORA	CONSIGLIERE	Si	
QUADRENNI CECILIA	CONSIGLIERE		Si
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
PROTASI CHIARA	CONSIGLIERE	Si	
RUBEGNI LUCA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
CIOLFI ANDREA	CONSIGLIERE		Si
MACCARI LUCIA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
FARALLI ELEONORA	CONSIGLIERE		Si
VOLPE TERESA	CONSIGLIERE	Si	
BIANCHI MAURO	VICEPRESIDENTE	Si	

Tot. 14 Tot. 3

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia Rosa Musso

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Illustra l'Assessore Beniamino Barbi.

Consigliere Gianfranco Maccarone.

Illustra gli emendamenti depositati in Commissione Affari Generali ed Istituzionali del 19 Aprile 2023 precisando che il Revisore dei Conti ha dato sugli stessi parere favorevole e che quindi gli emendamenti sono votabili in quanto amministrativamente corretti. Precisa che le richieste di esenzione hanno un carattere prevalentemente etico.

Sindaco Michele Angiolini.

Controdeduce sugli emendamenti ed illustra le modifiche fornite dagli Uffici in particolare:

- 1) Articolo 4 Esenzioni Il Sindaco illustra lettera per lettera le integrazioni e le specificazioni richieste e proposte dagli uffici.
- 2) Articolo 5 Il Sindaco illustra le controdeduzioni degli uffici sottolineando il parere contrario del Responsabile di Area.
- 3) Richiamo in tutti gli articoli alle "Corti di giustizia tributaria" L'emendamento proposto, precisa il Sindaco, è sicuramente accoglibile.

Il Segretario Comunale fornisce alcune precisazioni sulle modalità di voto relative agli emendamenti, sottolineando che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non contiene alcuna disposizione al riguardo e, conseguentemente illustra le modalità procedimentali che sarà possibile adottare. In particolare il Segretario Comunale relativamente all'articolo 4 (Esenzioni) precisa che si potrebbe votare con una unica votazione su tutte le lettere modificative del comma 1 così come risultanti a fronte delle controdeduzioni illustrate dal Sindaco a nome del Gruppo di maggioranza oppure procedere a più votazioni su ciascuna lettera.

Consigliere Mauro Bianchi.

Si dice estremamente contrariato per questo modus operandi.

Consigliere Gianfranco Maccarone.

Non comprende la polemica del Consigliere Mauro Bianchi. Prende atto ed accetta le controdeduzioni del Gruppo di maggioranza a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dei pareri formulati dal Responsabile di Area pro-tempore e dal Revisore dei Conti.

Consigliere Alberto Millacci.

Sottolinea che l'obiettivo sia quello di giungere ad un risultato il più possibile condiviso . Il gruppo di maggioranza è favorevole ad una unica votazione su tutte le lettere.

Consigliere Mauro Bianchi.

Chiede che la votazione venga effettuata lettera per lettera.

A questo punto si procede con votazioni distinte lettera per lettera mettendo a votazione ciascuna delle stesse così come risultante a seguito delle controdeduzioni proposte dalla maggioranza e quindi, nel testo presentato dal Consigliere Maccarone con le integrazioni/modifiche predisposte dagli uffici, corredate dai necessari pareri (Responsabile di Area e Revisore dei Conti) e fatte proprie dalla maggioranza medesima:

Art. 4 Esenzioni

lettera d)

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano) - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

lettera e)

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

lettera f)

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano) - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

lettera g)

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano) - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

lettera h)

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano) - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

lettera i)

non sottoposta a votazione in quanto il testo viene ritirato dal proponente Gianfranco Maccarone.

Art. 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

favorevoli n. 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), contrari n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle)

Emendamento 3 - Sostituire nei vari articoli ove richiamato il termine "commissioni tributarie" con "Corti di Giustizia Tributaria"

favorevoli n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano) - Astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5 Stelle)

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Consigliere Gianfranco Maccarone ringrazia la maggioranza per gli emendamenti accolti e si dice dispiaciuto per il mancato accoglimento dell'emendamento sull'articolo 5). Sull'approfondimento normativo richiesto agli uffici manifesta alcuni dubbi di legittimità. Dichiarazione di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- la Circolare della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno n. 128 relativa al "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali", nella quale fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

PRESO ATTO che il Comune di Montepulciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/2017 ha istituito e approvato il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno.

TENUTO CONTO dei seguenti recenti interventi legislativi in materia, da recepire nel presente Regolamento:

- Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 4 comma 5-ter) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori, anche il locatario di alloggi per locazione breve, la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativatributaria.
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5- quinquies, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro in base al quale "Il comma 1-ter) dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".
- art. 25, comma 3-bis, DI 41//2021 che ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno precedente al 30 giugno, pertanto il Gestore è tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate:
- l'estensione ad opera del DI 146/2021, all'art. 5-quinquies interpretazione autentica del c. 1-ter dell'art. 4 del DI 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta di soggiorno non riversata è trattata in regime tributario;
- l'introduzione dell'art. 13-quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58, permette al Comune di avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo;

- l'applicazione dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 con il quale il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo;

PRESO ATTO che la modifica del quadro normativo di riferimento ha comportato non solo un necessario adeguamento della disciplina comunale in materia di imposta di soggiorno, dato atto che:

- i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono qualificati dalla legge responsabili di imposta (con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo), nei limiti di legge, della disapplicazione delle sanzioni penali precedentemente connesse alla figura dell'agente contabile in ragione del mutamento del ruolo del gestore e della sostanziale depenalizzazione delle eventuali violazioni connesse alla gestione dell'imposta di soggiorno;
- l'introduzione degli obblighi dichiarativi e di riversamento dell'imposta incassata dal responsabile di imposta deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla normativa tributaria/amministrativa

ma anche una serie di aggiornamenti – alcuni dei quali in corso – per introdurre alcune semplificazioni dichiarative e di contabilizzazione all'applicativo di gestione -UNICOM sulla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "PagoPA" e del sito internet comunale e la possibilità di gestire gli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno con modalità informatiche sia ai fini ISTAT che dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di soggiorno per il Comune.

RITENUTO quindi di adeguare/modificare e integrare il vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/2017, negli articoli, così come evidenziato nell' ALLEGATO A) in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra;

DATO ATTO altresì che la proposta di regolamento è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare affari generali e istituzionali nella seduta del 19/4/2023 e durante la stessa sono stati proposti emendamenti dal Gruppo consiliare Centro Destra per Montepulciano, al Regolamento stesso;

CONSIDERATO che rispetto agli emendamenti proposti sono stati fatti confronti e approfondimenti con il Servizio preposto;

ATO ATTO che il testo degli emendamenti è stato sottoposto sottoposto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per il parere tecnico e contabile;

DATO ATTO che il testo degli emendamenti è stato sottoposto all'Organo di revisione contabile per l'espressione del necessario parere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Si procede alla votazione su tutto il Regolamento con gli emendamenti approvati come sopra:

Con voti favorevoli n. 10(Gruppo Centrosinistra per Montepulciano - la Consigliera Lara Pieri vota verbalmente), astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 10 Consiglieri votanti su n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. di **approvare/modificare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/2017, negli articoli, così come evidenziato nell' **ALLEGATO A)** in coerenza con la novellata disciplina normativa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per applicazione dell'Imposta di soggiorno" è quello riportato quale **ALLEGATO B)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, produce effetti a partire dall'anno 2023 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
- 3. di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, converito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Inoltre, stante l'urgenza, di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del bilanci di previsione 2023 e per ciò solo di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina regolamentare,

Con voti favorevoli n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano - la Consigliera Lara Pieri vota verbalmente), astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto palese tramite sistema elettronico dai n. 10 Consiglieri votanti su n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
RUBEGNI LUCA	Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del DIgs 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.